



COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
(Provincia di Pistoia)
C.F. - P.I. 00185430477

Via Garibaldi 50 – Serravalle Pistoiese
Tel. 0573 9170 – Fax. 0573 51064
e-mail: amministrazione@comune.serravalle-pistoiese.pt.it

ORD - 26 - 2003

Ordinanza Nr. 26

Serravalle Pistoiese, lì 01-07-2003

OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI NEGOZI DI VENDITA AL DETTAGLIO A SEGUITO DELL'ACCORDO D'AREA DEL 26/02/2003.

IL SINDACO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare il titolo IV del citato decreto che disciplina gli orari di vendita delle attività commerciali al dettaglio su area privata;

Richiamata la propria ordinanza n. 26 del 14/06/1999 con la quale era stato provveduto a disciplinare gli orari dei negozi del comune nonché l'apertura domenicale e festiva degli stessi;

Visto il Regolamento Regionale 26 luglio 1999 n. 4 di attuazione della L.R. n. 28/99, così come modificato dal Regolamento Regionale 3 maggio 2000 n. 5 e dal D.P.G.R. 11 luglio 2002 n. 26/R;

Preso atto che il Comune di Serravalle Pistoiese, unitamente ai Comuni di Agliana, Quarrata, Montale e Pistoia, ha sottoscritto, in data 26 febbraio 2003, un Accordo di Area per la disciplina degli orari di vendita per il commercio al dettaglio in sede fissa, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del suddetto Regolamento;

Tenuto conto della particolare situazione del Ns. Comune (così come ribadito al punto 1.7 del citato accordo d'Area) e muovendo dalla constatazione di una realtà in cui alcuni esercizi posti sull'asse viario di Via P.le Lucchese tra le frazioni di Ponte di Serravalle e Masotti erano già autorizzati ad aprire nelle giornate domenicali e festive così come da Delibera Consiglio Comunale n° 177 del 12/09/1989, sono state effettuate due riunioni distinte, una con gli operatori commerciali della zona di Casalguidi e Cantagrillo in data 08/05/2003, e l'altra con gli operatori commerciali delle frazioni di Ponte, Serravalle Capoluogo, Castellina e Masotti in data 09/05/2003; Ritenuto, nella necessità della individuazione definitiva delle giornate domenicali e festive in cui consentire la deroga all'obbligo di chiusura, di procedere alla approvazione del calendario completo anche in mancanza della espressione di parere da parte degli altri soggetti firmatari dell'Accordo;

Considerata quindi la necessità di adeguare gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali, e di quelle artigianali assimilate, in conformità alle nuove disposizioni di legge ed al sopraggiunto accordo d'area;

Sentito il parere delle organizzazioni indicate nell'articolo 11, comma 1, del Decreto 114/98;

Visto il parere espresso dal Presidente della Delegazione dei Commercianti Confcommercio di Serravalle Pistoiese con nota n° 1325 del 29/05/2003;

Visto il parere espresso dal Segretario Confesercenti di Pistoia con nota del 26/05/2003;

Visti gli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

Visto l'articolo 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio sulle aree private e le attività artigianali assimilate, osserveranno le seguenti disposizioni in merito agli orari di apertura e di chiusura al pubblico:

1. Orario di apertura e di chiusura.

- a) Fatto salvo quanto disposto nei punti successivi, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore 07:00 alle ore 22:00.
- b) Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle 13 ore giornaliere.

2. Chiusura domenicale e festiva - Deroghe.

- a) Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva.
- b) E' consentito derogare all'obbligo della chiusura nei seguenti giorni:

per le frazioni di Casalguidi e Cantagrillo:

- la prima domenica del mese di gennaio;
- la prima e l'ultima domenica del mese di febbraio;
- la prima domenica del mese di marzo;
- la prima domenica del mese di aprile;
- la prima domenica del mese di maggio, nonché la domenica della Fiera OAMI;
- la prima domenica del mese di giugno;
- la prima domenica del mese di settembre e la domenica della Fiera di Casalguidi;
- la prima domenica del mese di ottobre;
- la penultima domenica del mese di novembre;

per le frazioni di Serravalle Capoluogo, Castellina, Masotti e Ponte:

- la seconda domenica del mese di gennaio;
- la seconda domenica del mese di febbraio;
- la seconda domenica del mese di marzo;
- la seconda domenica del mese di aprile più la "Festa del Perdono";
- la seconda domenica del mese di maggio più la "Festa della Mamma";
- la seconda domenica del mese di giugno più la Fiera "Stralunando in Rocca";
- la seconda domenica del mese di luglio;
- la seconda domenica del mese di settembre;
- la seconda domenica del mese di ottobre.

Inoltre per tutte le frazioni:

- il giorno dell'Epifania;
- la prima domenica dopo l'inizio dei saldi invernali;
- l'ultima domenica del mese di novembre;
- tutte le domeniche e le festività del mese di dicembre ad eccezione del 25 (Natale) e 26 (S. Stefano).

- c) Gli operatori che si avvalgono della facoltà di cui alla lettera b) dovranno rispettare la vigente normativa in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali.

d) Deroga specifica

Esclusivamente alle attività commerciali poste sull'asse viario lungo la via P.le

Lucchese tra le frazioni di Masotti e Ponte di Serravalle (autorizzate con Deliberazione C.C. n° 177 del 12/09/1989 ad effettuare l'apertura domenicale e festiva), **è consentita in via transitoria l'effettuazione dell'apertura domenicale e festiva fino all'emanazione di un nuovo provvedimento così come previsto al punto 1.7 dell'Accordo d'Area** siglato in data 26/02/2003, con lo stesso orario stabilito per i giorni feriali. Dovrà essere comunque osservata la chiusura compensativa settimanale ed infrasettimanale nei giorni di lunedì (intera giornata) e martedì mattina. Quando nel lunedì o nel martedì ricada una festività, la chiusura compensativa verrà eseguita nel giorno feriale immediatamente successivo.

Rimane comunque facoltativa la chiusura infrasettimanale così come prevista al punto 4), lettera c).

3. Festività con chiusura obbligatoria degli esercizi commerciali

E' obbligatoria la chiusura degli esercizi commerciali durante le seguenti festività:

1 GENNAIO, PASQUA, LUNEDÌ DELL'ANGELO, 25 APRILE, 1° MAGGIO, 2 GIUGNO, 15 AGOSTO, 25 E 26 DICEMBRE.

4. Chiusura infrasettimanale.

- a) Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio osservano la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
- b) Detta chiusura deve essere scelta dall'esercente, indipendentemente dal proprio settore di appartenenza, fra una delle seguenti mezze giornate:
 - lunedì mattina;
 - mercoledì pomeriggio;
 - sabato pomeriggio.
- c) La chiusura infrasettimanale è facoltativa:
 - nella settimana precedente la Pasqua;
 - nella settimana in cui ricorrono le festività di S. Valentino, la festa della Donna, l'ultimo giorno di Carnevale;
 - nel mese di dicembre;
 - quando ricorra nella settimana un giorno festivo oltre la domenica;
 - nel periodo dal 1° Dicembre al 7 Gennaio successivo;
 - durante la Fiera annuale di Casalguidi (2[^] e 3[^] settimana di Settembre).

5. Apertura esercizi del settore alimentare in caso di più festività consecutive

- a) Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di tre o più festività consecutive.
- b) Detta apertura deve avvenire:
 - nella seconda o nella prima festività;
 - almeno in orario antimeridiano;
 - rispettando l'orario prescelto per i giorni feriali.

6. Apertura notturna.

- a) In tutto il territorio comunale è vietato l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno, cioè dalle ore 22:00 alle ore 07:00, con deroga fino alle ore 23:00 nei giorni 21, 22 e 23 Dicembre.

7. Pubblicità dell'orario di apertura e chiusura al pubblico e della mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

- a) Gli esercenti devono rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura, compresa la mezza giornata di chiusura infrasettimanale, mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

8. Esclusioni.

a) Le disposizioni contenute nel presente provvedimento non si applicano alle seguenti tipologie di attività:

1. le rivendite di generi di monopolio;
2. gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri;
3. gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali;
4. le rivendite di giornali;
5. le gelaterie;
6. le gastronomie;
7. le rosticcerie;
8. le pasticcerie;
9. gli esercizi specializzati nella vendita dei seguenti prodotti, qualora tali attività di vendita siano svolte in maniera esclusiva o prevalente:
 - bevande;
 - fiori;
 - piante;
 - articoli da giardinaggio;
 - mobili;
 - libri;
 - dischi;
 - nastri magnetici;
 - musicassette;
 - videocassette;
 - opere d'arte;
 - oggetti d'antiquariato;
 - stampe;
 - cartoline;
 - articoli da ricordo;
 - artigianato locale;
10. le stazioni di servizio autostradale;
11. le sale cinematografiche.

b) I titolari degli esercizi indicati al numero 9) che intendono avvalersi dell'esclusione dal rispetto delle norme della presente ordinanza, devono comunicare al Comune quali prodotti vengono venduti in maniera esclusiva o prevalente. La comunicazione deve essere inviata tramite lettera raccomandata, fax o consegna direttamente all'ufficio protocollo che ne rilascerà ricevuta e l'esonero decorre dal decimo giorno successivo al ricevimento salvo espresso motivato diniego da parte del Comune.

9. Sanzioni.

- a) Le violazioni alle norme previste nei numeri 1, 2, 3, 4, 5, e 6, lettera a) della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00 così come previsto dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
- b) Le violazioni alle norme previste nei numeri 7 e 8, lettera b), della presente Ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

AVVERTE

Il Servizio Attività Produttive e' incaricato della diffusione del presente provvedimento. Il Servizio Polizia Municipale assieme agli Agenti della Forza Pubblica e' incaricato della sorveglianza per l'esatta applicazione del medesimo le cui violazioni verranno punite come per legge.

La presente Ordinanza sostituisce tutti i provvedimenti precedenti in materia di orari degli esercizi di vendita al dettaglio.

Le disposizioni di cui al presente provvedimento non vincolano in alcun modo le prestazioni di lavoro dei dipendenti, essendo queste regolate dai contratti collettivi e dalle vigenti disposizioni in materia.

DISPONE

1) il presente provvedimento dovrà essere portato a conoscenza degli interessati tramite idonei canali di informazione e sarà affisso agli Albi Comunali di Serravalle P/se e Casalguidi;

2) l'invio di copia del presente provvedimento alle seguenti Associazioni:

- Confcommercio - Viale Adua, 128 - Pistoia
- Confesercenti - Via Galvani, 17 - Pistoia
- C.G.I.L. - Via Puccini 108 - Pistoia
- FISCAT CISL - Via Salsero, 22 Montecatini Terme (Fax 0572 75375)
- U.I.L. - Via XX Settembre, 4 - Pistoia
- CNA - Via E.Fermi, 2 - Pistoia
- Confartigianato - Via E. Fermi, 49 - Pistoia
- Legacoop - Via Della Madonna, 28 - Pistoia
- A.N.C. - CONAD - Via Fonda, 4 - zona industriale S.Agostino - Pistoia
- Ass. Cooperativa Cons. Distretto Tirrenico - Firenze (fax. 055/294188)
- Federconsumatori c/o C.G.I.L. - Via Puccini 108 - Pistoia
- Adiconsum c/o C.I.S.L. - Via Matteotti, 37 - Pistoia
- Adoc c/o U.I.L. - Via XX Settembre, 4 - Pistoia
- Comitato Regionale Consumatori ed Utenti - Via Cavour, 18 - Firenze

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

IL SINDACO
(Renzo MOCHI)